

Bruxelles, 5 dicembre 2014
(OR. en)

16435/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0400 (CNS)**

**FISC 221
ECOFIN 1157**

NOTA PUNTO "A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	15941/14 FISC 206 ECOFIN 1079
n. doc. Comm.:	16918/13 FISC 237 - COM(2013) 814 final
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi - Accordo politico

I. INTRODUZIONE

1. Il 25 novembre 2013 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (DSMF) (doc. 16918/13 FISC 237). La proposta aveva due obiettivi principali:
 - a) colmare una lacuna nell'attuale testo della DSMF combattendo le costruzioni finanziarie ibride nel suo campo di applicazione e
 - b) introdurre una norma generale antiabuso al fine di tutelare il funzionamento della DSMF.
2. Il Comitato economico e sociale europeo e il Parlamento europeo hanno reso i loro pareri, rispettivamente, il 25 marzo¹ e il 2 aprile 2014.

¹ GU C 226 del 16.7.2014, pag.40.

3. Nel corso dei negoziati gli Stati membri hanno ritenuto necessario scindere la proposta della Commissione per consentire progressi rapidi nel settore delle costruzioni finanziarie ibride, rilevando nel contempo che la parte della proposta relativa alla norma generale antiabuso richiedeva ulteriori discussioni dal momento che gli Stati membri avevano manifestato opinioni diverse sulla stessa. Ne è risultato che, l'8 luglio 2014, il Consiglio ha adottato la direttiva, recante modifica della DSMF, che contiene disposizioni volte a colmare la lacuna fiscale derivante dalle costruzioni finanziarie ibride². La direttiva di modifica è già entrata in vigore e gli Stati membri devono recepirne le disposizioni nel diritto nazionale entro il 31 dicembre 2015.³
4. Dall'adozione della prima parte della proposta della Commissione sono proseguiti i lavori sulla norma generale antiabuso ai fini della DSMF, come figura nella dichiarazione a verbale del Consiglio ECOFIN dell'8 luglio 2014.⁴

II. STATO DEI LAVORI

5. Nel semestre di presidenza italiana, il fascicolo è stato esaminato nelle seguenti riunioni:
 - quattro riunioni del Gruppo "Questioni fiscali" (il 24 luglio, il 17 settembre, il 16 ottobre e il 13 novembre 2014);
 - due riunioni dei Consiglieri/Addetti fiscali (il 24 ottobre e il 3 novembre);
 - due riunioni del Comitato dei rappresentanti permanenti (il 30 ottobre e il 3 dicembre 2014); e
 - una sessione del Consiglio ECOFIN (il 7 novembre 2014).

² Direttiva 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 219 del 25.7.2014, pag. 40).

³ Articolo 2, paragrafo 1 della direttiva di modifica.

⁴ Doc. 11684/14 PV/CONS 39 ECOFIN 736 ADD1.

6. Nella sessione del Consiglio ECOFIN del 7 novembre tutte le delegazioni hanno sostenuto l'obiettivo di raggiungere un accordo politico su tale fascicolo prima della sessione dell'ECOFIN di dicembre. La grande maggioranza delle delegazioni potrebbe appoggiare il testo di compromesso della presidenza che figura nel doc. 14531/1/14 REV 1 FISC 165 ECOFIN 953. Tuttavia alcuni Stati membri hanno ancora preoccupazioni da risolvere e non hanno potuto sciogliere le restanti riserve.
7. Al fine di dare seguito all'ECOFIN del 7 novembre 2014, la presidenza ha organizzato una riunione del gruppo "Questioni fiscali" il 13 novembre 2014 e questo fascicolo è stato anche ulteriormente esaminato nella riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti del 3 dicembre.
8. Al fine di rispondere alle rimanenti preoccupazioni di alcune delegazioni, la presidenza ha proposto quanto segue:
 - a) una modifica del considerando 8 del testo di compromesso della presidenza allo scopo di includere un esempio dell'applicazione del proposto approccio della "misura in cui", e
 - b) che l'accordo politico sia accompagnato da due dichiarazioni del Consiglio:
 - i) una dichiarazione secondo cui gli Stati membri prenderanno in considerazione la disposizione antiabuso della DSMF nei futuri lavori su un'eventuale disposizione antiabuso da includere nella direttiva su interessi e canoni; e
 - ii) una dichiarazione secondo cui nell'applicare la disposizione antiabuso della DSMF, gli Stati membri si adopereranno per informarsi reciprocamente, nel quadro degli esistenti strumenti giuridici dell'UE, qualora le informazioni possano essere utili all'altro Stato membro.
9. A seguito della riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti del 3 dicembre, tutte le delegazioni hanno espresso la loro disponibilità a raggiungere un accordo politico sul testo che figura nell'allegato I della presente relazione e che l'accordo politico è accompagnato da due dichiarazioni del Consiglio figuranti nell'allegato II della presente relazione, nonché dalla dichiarazione della Commissione figurante nell'allegato III della presente relazione. Tutte le restanti riserve sono state sciolte in preparazione della sessione dell'ECOFIN del 9 dicembre 2014.

III. LA STRADA DA SEGUIRE

10. Considerato quanto sopra, si invita il Consiglio a:

- i) raggiungere un accordo politico sulla direttiva, che figura nell'allegato I della presente relazione, al fine di adottare la direttiva, fatta salva la messa a punto dei giuristi-linguisti, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni del Consiglio;
 - ii) iscrivere nel verbale della sessione le tre dichiarazioni figuranti negli allegati II e III della presente relazione.
-

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

**recante modifica della direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune
applicabile alle società madri e figlie
di Stati membri diversi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo⁵,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁶,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

⁵ Parere del 2 aprile 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁶ Parere del 25 marzo 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/96/UE del Consiglio⁷ esenta dalle ritenute alla fonte i dividendi ed altre distribuzioni di utili versati dalle società figlie alle proprie società madri ed elimina la doppia imposizione di tali redditi a livello di società madre.
- (2) Occorre garantire che i contribuenti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva non abusino della stessa.
- (3) Taluni Stati membri applicano le disposizioni nazionali o convenzionali volte a combattere in maniera generica o più specifica l'evasione fiscale, la frode fiscale o le pratiche abusive.
- (4) Tuttavia tali disposizioni possono avere diverse caratteristiche di rigore e, in ogni caso, sono concepite per riflettere le specificità del sistema fiscale di ciascun Stato membro. Inoltre ci sono Stati membri che non hanno alcuna disposizione nazionale o convenzionale per la prevenzione dell'abuso.
- (5) Pertanto l'inclusione di una norma minima comune antiabuso nella direttiva 2011/96/UE sarebbe molto utile per evitare gli usi impropri della presente direttiva e garantire una maggiore coerenza nella sua applicazione nei diversi Stati membri.
- (6) È opportuno che l'applicazione di norme antiabuso sia proporzionata e sia funzionale allo scopo specifico di combattere una costruzione o una serie di costruzioni che non è autentica, vale a dire che non rispecchia la realtà economica.

⁷ Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8).

- (7) A tal fine, nel valutare se una costruzione o una serie di costruzioni sia abusiva, è opportuno che le amministrazioni fiscali degli Stati membri intraprendano un'analisi obiettiva di tutti i fatti e le circostanze pertinenti.
- (8) È opportuno che gli Stati membri usino la clausola antiabuso per combattere le costruzioni che sono, nella loro totalità, non autentiche, ma possono esserci casi in cui singole misure o parti di una costruzione sono, su base individuale, non autentiche. È auspicabile che gli Stati membri possano usare la clausola antiabuso anche per combattere tali misure o parti specifiche, fatte salve le restanti misure o parti autentiche della costruzione. Questo massimizzerebbe l'efficacia della clausola antiabuso garantendone la proporzionalità. L'approccio della "misura in cui" può essere efficace nei casi in cui le entità interessate in quanto tali siano autentiche ma, ad esempio, le azioni che danno luogo alla distribuzione non siano veramente attribuite ad un contribuente stabilito in uno Stato membro, vale a dire allorché la costruzione, in base alla sua forma giuridica, trasferisca la titolarità delle azioni ma le sue caratteristiche non rispecchino la realtà economica.
- (9) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare in alcun modo la capacità degli Stati membri di applicare le rispettive disposizioni nazionali o convenzionali volte ad evitare l'evasione fiscale, la frode fiscale o l'abuso fiscale.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/96/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2011/96/UE è così modificata:

1. all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dai paragrafi seguenti:
 - “2. Gli Stati membri non applicano i vantaggi della presente direttiva ad una costruzione o ad una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o ad uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità della presente direttiva, non è autentica per quanto riguarda tutti i fatti e le circostanze pertinenti.

Una costruzione può comprendere più di una misura o di una parte.
3. Ai fini del paragrafo 2 una costruzione o ad una serie di costruzioni è considerata non autentica nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica.
4. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare l'evasione fiscale, la frode fiscale o l'abuso fiscale."

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [31 dicembre 2015] al più tardi. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

1. Progetto di dichiarazione del Consiglio

"Nell'applicare la disposizione antiabuso nella direttiva 2011/96/UE, gli Stati membri si adopereranno per informarsi reciprocamente, nel quadro degli esistenti strumenti giuridici dell'UE, qualora le informazioni possano essere utili all'altro Stato membro."

2. Progetto di dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio prenderà in considerazione la disposizione antiabuso della direttiva 2011/96/UE nei futuri lavori su un'eventuale disposizione antiabuso da includere nella direttiva 2003/49/CE."

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione conferma che le modifiche proposte all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva sulle società madri e figlie non sono intese a pregiudicare i regimi nazionali di esenzione delle partecipazioni nella misura in cui esse sono compatibili con le disposizioni del trattato"
